

Legge Regionale 23 luglio 1991, n. 38**Norme per il riconoscimento dell'Associazione degli ex consiglieri regionali.**

(Bollettino Ufficiale n. 44, parte prima, del 26.07.1991)

INDICE

- Art. 1
- Art. 2
- Art. 3
- Art. 4
- Art. 5
- Art. 6

Art. 1

1. La Regione riconosce l'Associazione dei Consiglieri regionali di Toscana costituita da Consiglieri cessati dal mandato.
2. *I consiglieri regionali cessati dal mandato possono fregiarsi della denominazione di consiglieri regionali onorari. (1)*

Art. 2

1. L'Associazione persegue il raggiungimento delle seguenti finalità:
 - a) conservare e rendere operante il vincolo di colleganza e di solidarietà al di sopra di ogni diversità di posizioni politiche;
 - b) sostenere e valorizzare l'Ente Regione e la sua funzione a sostegno della democrazia e delle Autonomie locali mediante attività di studio e divulgazione;
 - c) mettere a disposizione della società Toscana, dell'Istituto regionale e degli Enti locali le esperienze acquisite ed aggiornate anche attraverso l'utilizzazione delle strutture regionali e della stessa attività permanente degli organi della Regione.

Art. 3

1. L'Associazione può essere impegnata dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio per l'organizzazione e l'attuazione di manifestazioni ed altre iniziative socio-culturali ed istituzionali rientranti tra i compiti di istituto.
2. *L'Associazione è consultata dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale su ogni proposta relativa allo stato giuridico ed economico riguardante i consiglieri regionali cessati dal mandato. (2)*

Art. 4

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio garantisce oltre ad una sede funzionale il necessario supporto organizzativo per l'espletamento dei compiti propri dell'Associazione.

Art. 5

1. L'organo di amministrazione del fondo di previdenza di cui alla R. 13 giugno 1983, n. 48 è integrato da due ex Consiglieri regionali che ne fanno parte a pieno titolo nominati dall'Ufficio di Presidenza su designazione dell'Associazione.

Art. 6

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte per l'anno 1991 con gli stanziamenti dei capitoli 110, 120, 140 del bilancio di previsione 1991, e per gli esercizi successivi con legge di bilancio.

Note

1. Comma aggiunto con l.r. 30 giugno 2004, n. 32 , art.1.
2. Comma aggiunto con l.r. 30 giugno 2004, n. 32 , art. 2.